STATUTO

dell'Associazione non riconosciuta denominata

Associazione Bartolomea Capitanio

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l' Associazione denominata

"**A**ssociazione **B**artolomea **C**apitanio"

(anche siglata come A.B.C.) della Scuola Primaria Paritaria S. Bartolomea Capitanio di Lovere – Bg – con sede in Via S. Gerosa, 14 – 24065 Lovere – Bg -

ART. 2 – PRINCIPI ISPIRATORI

- L'Associazione Bartolomea Capitanio nasce come espressione concreta del desiderio di vivere l' alleanza educativa tra scuola e famiglia, secondo il Progetto Educativo della scuola Primaria Santa Bartolomea Capitanio.
- I genitori sono i primi e principali educatori dei figli e hanno in questo campo una fondamentale competenza: sono educatori perché genitori.
- la scuola cattolica è un luogo privilegiato di vita e di relazione il cui progetto educativo globale pone al centro la persona, promuove la sua formazione, sia in vista del suo fine ultimo, sia per il bene della società, offrendo un sapere che diventa "sapienza e visione della vita".

ART. 3 – FINALITA'

L'Associazione si propone le seguenti finalità:

- ***conoscere*** e imparare lo stile educativo di Bartolomea Capitanio facendo proprio il suo sguardo sulle persone, nella convinzione che ogni uomo diventa se stesso quando si sente amato;
- ***promuovere*** e mantenere viva e feconda la relazione scuola-famiglia, nella convinzione che ogni uomo diventa se stesso dentro l' incontro;
- ***riconoscere*** e valorizzare i talenti e le risorse di ogni persona della comunità educante (alunni, docenti, genitori), nella convinzione che ogni uomo diventa se stesso nel dono di sé;

ART. 4 – *OGGETTO*

L'Associazione promuove la collaborazione tra i genitori e le altre componenti della scuola, realizzando iniziative coerenti con le finalità precedentemente espresse, e più in particolare:

- ***aiuta*** i genitori a conoscere e capire meglio l'ambito scolastico dove i propri figli sono inseriti e di sostenere, attraverso proposte ed iniziative, lo svolgersi della vita della scuola;
- ***sensibilizza*** i genitori sulla scelta della scuola cattolica collaborando al Progetto Educativo della stessa;
- ***favorisce*** lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di classe e le relazioni con gli altri organismi scolastici (Dirigenza, Collegio dei Docenti, Collegio d'Istituto Scolastico);

- ***organizza*** iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, etc.) su temi inerenti la scuola, la famiglia e su problematiche generali o particolari degli alunni, con specifico riferimento a quelle emerse nei Consigli di Classe; organizza inoltre iniziative di aggregazione per i genitori;

- ***analizza***, se specificatamente richiesto dalla scuola, problemi di natura logistica relativi alle infrastrutture scolastiche (sicurezza, spazi, etc.) e problemi legati ai servizi più in generale (servizio mensa, pre-scuola e post-scuola, trasporti e manifestazioni di vario tipo);

- ***si fa portavoce*** dei genitori nel segnalare eventuali problemi e nel formulare proposte di soluzione da sottoporre alla Dirigenza, al Consiglio d'Istituto Scolastico e all'Amministrazione Comunale;

- ***rappresenta*** i genitori della scuola, indipendentemente dagli altri organi collegiali, in relazione a circostanze o problemi particolari che si manifestano all'interno della scuola;

- ***incoraggia*** la partecipazione dei genitori alla vita della scuola formulando proposte ai Consigli di Classe, al Collegio Docenti, al Consiglio d'Istituto Scolastico e al Dirigente Scolastico, in merito a: Piano dell'Offerta Formativa, Regolamento della Scuola e Carta dei Servizi, educazione alla salute, educazione ambientale, educazione interculturale, iniziative extrascolastiche, iniziative di formazione dei genitori ed ogni altra iniziativa che contribuisce a rendere la scuola un ambito privilegiato di sviluppo sociale e culturale del territorio;

- ***mette a disposizione*** della scuola tempo, professionalità, energie ed idee dei genitori;

- ***ricerca*** e mantiene rapporti con le altre Associazioni di genitori presenti sul territorio e con Comitati Genitori di altre scuole;

- ***reperisce*** i fondi per finanziare specifiche attività proposte dalla stessa Associazione e dalla scuola;

- ***contribuisce***, quando possbilie, a progetti di sostegno di famiglie e genitori che richiedano assistenza;

- ***aiuta*** l'integrazione nella Scuola di bambini portatori di disabilià con tutte le forme ritenute utili.

ART. 5 – SOCI

Possono essere soci tutti coloro che condividano i principi ispiratori e le finalità dell'Associazione , credono nella scuola libera e la vogliono sostenere.

- **Soci Fondatori**:
  coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Hanno diritto al voto ed a presenziare alle riunioni delle assemblee e alla nomina del Consiglio Direttivo.

- **Soci Ordinari**:
  tutti i genitori degli alunni della Scuola Primaria Paritaria S. Bartolomea Capitanio che facciano domanda di ammissione e versino la quota annuale di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto al voto ed a presenziare alle riunioni delle assemblee e alla nomina del Consiglio Direttivo.

- **Soci Sostenitori**:
  tutti gli ex alunni e/o loro genitori della Scuola Primaria Paritaria S. Bartolomea Capitanio che sono interessate alle finalità dell'Associazione che facciano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e versino la quota sociale annuale. Hanno diritto al voto ed a presenziare alle riunioni delle assemblee e alla nomina del Consiglio Direttivo.

- **Soci Benemeriti**:
  tutti coloro che a vario titolo si sono distinti nel sostegno e nel servizio a favore della Scuola e dei bambini, e sono riconosciuti come tali per delibera del Consiglio Direttivo. I Soci benemeriti non sono tenuti al pagamento di quota di adesione. Hanno diritto al voto ed a presenziare alle riunioni delle assemblee e alla nomina del Consiglio Direttivo.

ART. 6 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

Gli aderenti hanno i diritti di informazione stabiliti dallo Statuto.

ART. 7 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro

Non sono previsti compensi, qualsiasi sia l'incarico ricoperto, ed erogazioni di eventuali utili a tutti i membi ed associati dell'Associazione,

L'associato è tenuto a un comportamento animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onesta, probità e rigore morale.

ART. 8 – AMMISSIONE, ADESIONI E PERMANENZA DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione dei soci è formalizzata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'associato è tenuto a corrispondere la quota associativa deliberata di anno in anno.

Il rapporto associativo ha durata di un anno, a partire dal 1° di settembre fino al 31 di agosto dell'anno successivo.

Il rapporto associativo può essere costituito in qualsiasi momento nel corso di un anno, fermo restando che il pagamento della relativa quota associativa sarà dovuto per intero, indipendentemente dalla data di inizio del rapporto associativo.

Al termine di ciascun anno, il rapporto associativo si rinnova automaticamente per un nuovo anno, previo pagamento della relativa quota sociale associativa da effettuarsi entro la fine dell'anno in corso.

ART. 9 – DIMISSIONI, ESCLUSIONE E RECESSO

I genitori, il cui figlio/a o i cui figli cessassero di essere alunni della Scuola, perderanno la qualità di soci ordinari ma potranno divenire soci sostenitori.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

Le persone che perdono la loro qualità di socio, per qualsiasi motivazione non hanno diritto al rimborso di nessuna quota versata a qualsiasi titolo all'Associazione.

L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escuso con delibere del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto immediato.

ART. 10 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- **l'Assemblea dei Soci**
- **il Consiglio Direttivo**

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci dei soci è un ambito di partecipazione democratica e di confronto che pone la propria attenzione su tutti i temi che riguardano la scuola, sui rapporti tra scuola e famiglia e tra scuola e società. Nelle Assemblee, i soci si scambiano informazioni, sottopongono problemi e temi di discussione, commentano le relazioni dei gruppi di lavoro ed esprimono il loro voto su proposte ed iniziative sottoposte ad approvazione.

L'Assemblea dei Soci è convocata, con preciso ordine del giorno:

- dal Presidente del Associazione;
- *su richiesta esplicita scritta della maggioranza degli associati;*
- su richiesta della stessa Assemblea dei Soci riunita, che si autoconvoca a data successiva

La convocazione deve essere fatta almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci, mediante apposito avviso affisso alla bacheca della scuola o tramite avviso scritto dettato agli alunni, o tramite i rappresentanti di classe o tramite posta elettronica o tramite pubblicazione sul sito internet della Scuola. Nell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, potrà essere stabilita una seconda convocazione in giorno diverso dalla prima.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, indicativamente entro il mese dicembre, per l'esame e l'approvazione del rendiconto annuale e per il rinnovo delle cariche elettive.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando in prima convocazione interviene almeno la metà degli associati o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti.

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modifica dello statuto avviene con il voto favorevole di due terzi dei componenti in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche tramite delega. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

I voti sono palesi e vengono espressi normalmente per alzata di mano o per scrutinio segreto nei soli casi previsti espressamente dal presente statuto.

Per le delibere di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei due terzi degli aderenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

- promuovere, organizzare e curare le attività previste dall'Associazione nel presente Statuto;
- sviluppare e rendere operative, anche attraverso apposite Commissioni, le proposte scaturite dall'Assemblea dei Soci;
- predisporre la compilazione del rendiconto e sottoporlo alla Assemblea dei Soci dei Soci;
- rapportarsi con la Direzione dell'istituto;
- cercare collegamenti e creare eventuali coordinamenti con altre Associazioni dalle *analoghe finalità sociali;*
- stabilire l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi annuali delle diverse categorie dei Soci, nonché il contributo eventuale per ogni singola manifestazione;
- informare e coinvolgere gli organi direttivi della scuola;
- dare esecuzione alle iniziative individuate per il pieno raggiungimento degli scopi dell'Associazione sanciti nel presente Statuto;

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti coloro che rivestono la qualifica di soci fondatori ed ordinari.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari da cinque a undici membri nominati dall'Assemblea dei Soci ed i membri rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati anche più volte.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene proposto dal Consiglio uscente al momento del rinnovo e la proposta approvata dall'Assemblea dei Soci.

Qualora nel corso della durata in carica i membri del Consiglio Direttivo perdessero la qualifica di Soci ordinari, gli stessi potranno rimanere in carica per la durata residua del mandato con la qualifica di Soci sostenitori.

Il consiglio direttivo può constatare la decadenza di coloro i quali risultino assenti ingiustificati per tre sedute consecutive.

In caso di cessazione, dimissione o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità della deliberazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi, dal componente più anziano d'età.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione.

Il Presidente, ed in sua vece il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi, cura l'esecuzione dei deliberati della Assemblea dei Soci e del Consiglio, nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ART. 13 - MEMBRI DEL CONSIGLIO

Sono membri del Consiglio Direttivo:

a. **Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci con le seguenti modalità:

- a voto palese, qualora si fosse in presenza di un solo candidato; in questo caso il candidato risulta eletto quando raccoglie la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto;
- a scrutinio segreto, qualora si fosse in presenza di più candidati; in questo caso risulta eletto il candidato che raccoglie la maggioranza semplice dei voti degli aventi diritto.

Il Presidente eletto rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Spetta al Presidente dell'Associazione:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci per gli incontri ordinari e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque, in tutti i casi in cui lo Statuto lo prevede;
- convocare e presiedere i lavori dell'Associazione e del Consiglio Direttivo;
- rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi, degli organi collegiali della scuola, delle altre Associazioni e delle Istituzioni;
- compiere gli atti di ordinaria amministrazione in ossequio all'oggetto sociale ed assumere le obbligazioni per conto dell'ente;

- ha la facoltà di operare sul conto corrente bancario dell'Associazione;
- rappresenta l'Associazione in Consiglio d'Istituto o delega un suo sostituto che non sia rappresentante di classe.

b. Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci con le stesse modalità previste per il Presidente.

Il Vice Presidente eletto rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente ricopre i seguenti incarichi:

- assistere e coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- sostituisce il Presidente, in tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. In particolare, qualora si verificasse una di queste situazioni spetta al Vice Presidente convocare e presiedere le assemblee ed i lavori dell'Associazione.
- compiere gli atti di ordinaria amministrazione in ossequio all'oggetto sociale ed assumere le obbligazioni per conto dell'ente in caso d'impedimento del Presidente;
- ha la facoltà di operare sul conto corrente bancario dell'Associazione

a. Segretario

Il Segretario dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci con le stesse modalità previste per il Presidente.

Il Segretario eletto rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Segretario ricopre i seguenti incarichi:

- redigere il verbale di ogni riunione del Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e assicurarne la distribuzione agli interessati che ne facciano richiesta;
- redigere ed aggiornare il libro soci;
- aggiornare e conservare la documentazione dell'Associazione;
- aggiornare il sito web dell'Associazione;
- assicurare i collegamenti funzionali con le persone preposte della scuola che ne gestiscono il sito web, per rendere maggiormente e più facilmente accessibili alla consultazione i verbali, i documenti e le comunicazioni dell'Associazione;

b. Tesoriere

Il Tesoriere dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci con le stesse modalità previste per il Presidente.

Il Tesoriere eletto rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere ricopre i seguenti incarichi:

- sovrintende alla gestione dei fondi raccolti dall'Associazione attraverso le varie iniziative;
- tiene la contabilità e redige, con supporto dei membri del Collegio Direttivo, il rendiconto annuale che segue il corso dell'anno scolastico (1 settembre ÷ 31 agosto), da presentare annualmente all'Assemblea dei Soci entro e non oltre il mese di dicembre di ogni anno, il cui progetto deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo;
- predispone copia del rendiconto, una volta approvato dall'Assemblea dei Soci, che trasmette per conoscenza alla Dirigenza Scolastica, al Consiglio d'Istituto Scolastico e reso disponibile alla consultazione attraverso gli stessi canali previsti per i verbali.
- ha la facoltà di operare sul conto corrente bancario dell'Associazione

Ufficio Territoriale di Bergamo - 2 SET. 2014

c. **Consiglieri**

I Consiglieri dell'Associazione sono eletti con le stesse modalità del Presidente.

I Consiglieri eletti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Cosiglieri partecipano alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più gruppi di lavoro con lo scopo di approfondire temi specifici o problematiche particolari e formulare proposte di progetti e iniziative. Ciascun gruppo di lavoro può nominare al proprio interno un proprio Coordinatore.

ART. 15 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e lasciti; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali .

ART. 16 – RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO

L'esercizio economico dell'Associazione è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Tesoriere, varato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 5 gg. prima dell'Assemblea dei Soci e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro mese di dicembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea dei Soci con le modalità di cui all'art. 11. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre associazioni o organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18– DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.